

## **DISPOSIZIONI APPLICATIVE DELLA MISURA DI RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE DEI VIGNETI PER LA CAMPAGNA VITICOLA 2017/2018.**

### **1. PREMESSA**

Il settore del vino ha vissuto negli ultimi anni una profonda trasformazione, anche culturale. Si è assistito ad un drastico calo del consumo di vino, che da esigenza alimentare è divenuto sempre più consumo voluttuario. Il consumatore “moderno” beve meno, ma vuole bere meglio. Nello stesso tempo il vino è diventato un fenomeno di costume; ad esso sono dedicate trasmissioni televisive e riviste specializzate, scuole e corsi di degustazione e dilagano wine bar ed enoteche. Anche il consumatore abituale di vino di largo consumo è divenuto più esigente e richiede sicurezza igienico-sanitaria a fronte di un buon rapporto qualità/prezzo.

Il consumatore è mediamente più attento, più consapevole e più attrezzato, e cerca la migliore qualità possibile nel segmento di mercato in cui, per scelta o per necessità, si posiziona. Vista la contingenza economica, entro certi limiti è disposto a spendere qualche cosa in più per una maggiore qualità nel senso più ampio del termine.

Negli ultimi tempi, forse per reazione alla uniformazione dei vini al “gusto internazionale” o più in generale alla globalizzazione del settore vitivinicolo, viene richiesta dal consumatore una spiccata identità territoriale del prodotto “vino”. Nella competizione internazionale e nel mercato globale l’identificazione con il territorio di origine consentirà al vino, a qualunque segmento di mercato appartenga, di assumere un carattere distintivo.

A fronte della richiesta di maggiore qualità, quello che vince sui mercati è il rapporto tra qualità e prezzo, partendo dal presupposto che il vino deve essere comunque un “buon vino”.

Una caratteristica evidente della produzione vinicola emiliano-romagnola è la coesistenza di diverse realtà produttive: quella di collina, spesso protesa a raggiungere i massimi livelli qualitativi con rese anche molto basse, e quella di pianura con rese elevate e non sempre orientata alla migliore espressione organolettica del vino finito dovendo privilegiare diverse valenze commerciali. In termini di strutturazione aziendale si ritrovano la piccola cantina, che vinifica prevalentemente uva propria e fa riferimento ad un mercato di nicchia (locale, nazionale e internazionale) e la grande azienda, molto spesso cooperativa, il cui mercato è vasto per dimensioni, ma di tipologia diversa rispetto a quello delle piccole imprese, essendo prevalentemente costituito dalla grande distribuzione organizzata. A livello intermedio si posiziona il produttore medio piccolo, che va a soddisfare una domanda di vino, sostanzialmente di tipo locale e ancora presente nella nostra Regione, di buona qualità e di prezzo contenuto.

Nonostante nell’ultimo decennio la qualità media dei vini dell’Emilia-Romagna sia notevolmente migliorata, fino ad arrivare a punte di eccellenza, l’immagine percepita delle nostre produzioni enologiche, sia localmente sia in un ambito nazionale e internazionale, spesso resta di livello medio. E’ un problema di percezione all’esterno di quanto avvenuto, ma, ancor prima, è un problema di comunicazione. Probabilmente non è facile promuovere i prodotti di una Regione che sul piano vitivinicolo presenta tante sfaccettature con punte di qualità ed eccellenza economica.

La ridotta dimensione media delle aziende è una caratteristica della viticoltura italiana ed emiliano-romagnola che causa problemi sul fronte produttivo per la difficoltà nel contenere i costi di produzione, e sul fronte commerciale, per la difficoltà a fare massa critica.

Ad un rinnovamento e ad una modernizzazione delle cantine non è sempre seguito il rinnovo dei vigneti. Inoltre, nonostante le ristrutturazioni degli ultimi anni si siano orientate verso sistemazioni e impianti in grado di favorire la meccanizzazione di numerose operazioni colturali, la polverizzazione aziendale non consente di ammortizzare i costi per l'acquisto delle macchine. Pertanto, la gestione è ancora in gran parte manuale o affidata a terzi. D'altra parte la meccanizzazione è la via principale per arrivare alla riduzione dei costi di produzione. Non bisogna comunque dimenticare che le esigenze di meccanizzazione devono essere conciliate con quelle di rispetto delle aree sensibili a problemi di erosione e/o ancor più di dissesto idro-geologico.

L'obsolescenza tecnica che ancora contraddistingue parte dei vigneti emiliano-romagnoli, impone di riproporre la misura della ristrutturazione e riconversione vigneti sul territorio regionale, per ottenere materia prima di buona qualità e a prezzi competitivi per la trasformazione, ma al tempo stesso remunerativi per i viticoltori.

Il completamento della riconversione del patrimonio viticolo regionale può essere l'occasione per presentare al mercato globale del consumo una tradizione regionale corroborata e più definita, per poterla anche promuovere meglio, e una filiera più compatta e attenta all'innovazione per mantenere livelli elevati di competitività.

Alla luce delle problematiche della filiera vitivinicola dell'Emilia-Romagna, delle sue potenzialità e del contesto internazionale, gli obiettivi principali da perseguire con la ristrutturazione e riconversione dei vigneti, compatibilmente con la normativa dell'Unione sono:

- aumento della competitività dei produttori;
- crescita qualitativa della produzione;
- rafforzamento dell'identità delle produzioni nei diversi bacini viticoli;
- ricorso alla meccanizzazione per la riduzione dei costi di produzione;
- idonee sistemazioni dei terreni (anche di più aziende limitrofe).

Per la viticoltura di pianura, in gran parte standardizzata su un livello produttivo che corrisponde alle esigenze di una precisa fascia di mercato, gli interventi sono finalizzati prevalentemente al contenimento dei costi di produzione.

Per migliorare il rapporto qualità-prezzo nelle aziende di collina occorre che le risorse economiche per la zona collinare siano destinate soprattutto al miglioramento della qualità con riferimento alla scelta del binomio ottimale "vitigno-ambiente" e all'incentivazione di progetti riguardanti il rinnovamento dei vigneti secondo idonei criteri di densità di impianto, forma di allevamento, scelta del portinnesto, tecniche di vinificazione, in modo tale da ottenere un elevato standard qualitativo finalizzato alle esigenze del mercato.

Un elemento in grado di collegare le diverse viticolture presenti in Regione sono le denominazioni d'origine (DOC e DOCG). Le DO hanno una forte valenza

territoriale e potrebbero essere l'elemento che unisce le politiche per i diversi gruppi di produttori. Esse si associano alla salvaguardia di un paesaggio e di un patrimonio viticolo importante per i produttori di eccellenza, in particolare per quelli che fanno accoglienza turistica in azienda, ma nel contempo, costituiscono l'elemento strategico per una politica di marketing di prodotto sui mercati nazionali e internazionali e l'elemento di unione e di legame con il territorio per i piccoli vitivinicoltori locali.

In Emilia-Romagna hanno, infine, notevole sviluppo e importanza economica anche i vini a IGT, produzioni con meno vincoli nella fase di produzione, che si prestano a soddisfare una domanda di vini a prezzi accessibili e di buon livello qualitativo.

## 2. ORIENTAMENTO DEGLI INTERVENTI

In linea generale, in Emilia-Romagna è possibile definire tre macro aree all'interno delle quali circoscrivere aree maggiormente omogenee ed uniformi dal punto di vista tecnico-economico, di seguito indicate.

Macro area	Area	Province interessate
Pianura emiliana	Area del modenese, reggiano e parmense	Modena, Reggio Emilia, Parma
	Area tra Modena e Bologna (DOC Reno e Pignoletto)	Modena, Bologna
	Area interna Ferrarese	Ferrara
Pianura romagnola e litoranea	Area romagnola	Ravenna, Forlì-Cesena, Bologna
	Area litoranea (viticoltura delle sabbie – DOC Bosco Eliceo)	Ferrara, Ravenna
Collina	Area del Piacentino e Parmense	Piacenza e Parma
	Aree collinari di Modena e Reggio-Emilia	Modena, Reggio Emilia
	Area dei Colli Bolognesi	Bologna, Modena
	Aree collinari da Castel San Pietro a Rimini	Bologna, Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini

Non si può prescindere dalla diversa attitudine alla coltivazione della vite dei terreni agricoli regionali: questo significa prediligere la produzione di vini di qualità che in collina presentano, normalmente, rese inferiori senza escludere i vini DO e IGT di pianura che, con rese più elevate, consentono di ottenere buoni livelli di qualità.

Occorre promuovere la realizzazione di vigneti secondo criteri di massima razionalità, sotto il profilo fisiologico e della gestione, commisurati alle diverse situazioni ambientali, impiegando materiale vegetale certificato o verificato dal

punto di vista sanitario (nel caso di selezioni aziendali o di materiali della categoria "standard") e combinazioni portinnesti/varietà opportune. Le strutture portanti del vigneto devono essere in grado di sostenere i differenti livelli di meccanizzazione fino alla meccanizzazione integrale. La tipologia impiantistica ed i sistemi di allevamento dovranno rispondere in termini generali a tutto ciò che oggi è noto per consentire la migliore utilizzazione dell'energia radiante, creando pareti vegetative non compatte, permeabili alla penetrazione della luce e alla circolazione dell'aria.

Per mantenere le piante in equilibrio occorre, dopo la corretta fase di allevamento, intervenire con una opportuna potatura al bruno (corretti carichi di gemme), con eventuali interventi correttivi nel corso della stagione vegetativa finalizzati al conseguimento di una produzione di buona qualità.

È opportuno privilegiare forme di allevamento a cordone permanente e potature corte. Nel caso si ritenga di non riuscire a gestire in modo corretto un cordone permanente, si può scegliere il tralcio rinnovato con potatura alla Guyot per evitare grossi e frequenti tagli di rinnovo, predisponenti le viti agli attacchi dei funghi del Mal dell'esca. Quasi tutti i vitigni (anche quelli ad elevata fertilità basale) presentano una produttività inferiore sulle prime gemme rispetto a quelle di ordine successivo; di per sé, quindi, la potatura corta tende a ridurre la produzione e ad aumentare la qualità dell'uva, soprattutto in rapporto ad una maturazione più uniforme, determinata a sua volta da uno sviluppo più uniforme dei germogli uviferi.

Le tecniche di gestione del vigneto devono ispirarsi ai principi della produzione integrata, nel rispetto dell'equilibrio del vigneto, dell'ambiente e della salute di operatori e consumatori. La concimazione deve tener conto delle asportazioni della coltura e della dotazione del terreno in elementi della fertilità, nonché del tipo di gestione del suolo. È auspicabile il ricorso all'inerbimento come tecnica di ripristino e riequilibrio ambientale e di fattore di regolazione della vigoria delle piante in particolari condizioni, quali pianure fertili e varietà ad elevata vigoria intrinseca. Piante in equilibrio presentano anche chiome non eccessivamente dense e quindi con un microclima interno sfavorevole allo sviluppo delle crittogame. In questo modo sono facilitate strategie di difesa integrata o biologica.

La piovosità irregolare che caratterizza gli andamenti stagionali degli ultimi anni determina una forte incidenza sulle rese ed una profonda e negativa ingerenza sul metabolismo di zuccheri, acidi e polifenoli, con conseguente decadimento qualitativo. A fronte dei cambiamenti climatici e dell'esigenza di ridurre l'incidenza delle annate particolarmente siccitose - con rischi elevati di stress e moria, in particolar modo per le barbatelle dopo l'impianto - l'irrigazione del vigneto non è più considerata pratica agronomica di "forzatura", bensì pratica di "soccorso" per garantire la stabilità e la qualità delle produzioni viticole.

Tale pratica, nel caso di impianti fissi microirrigui permette il contenimento dei costi, nonché un dosaggio preciso dei volumi irrigui e la salvaguardia delle risorse idriche, visto il ridotto ammontare dei volumi idrici utilizzati da questi impianti.

L'irrigazione, come pratica agronomica intesa a salvaguardare la fisiologia della pianta e non come tecnica di forzatura, è ammessa - per i vigneti idonei a produrre vini DO - solo quando prevista dai rispettivi disciplinari di produzione.

### **3. AREA DELL'INTERVENTO**

La Misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti si applica sul territorio della Regione Emilia-Romagna ricompreso nelle aree di produzione delimitate dai disciplinari di produzione dei vini DO e IGT regionali.

Sono ammesse a finanziamento domande per la ristrutturazione e riconversione di vigneti idonei alla produzione di vini DO e/o IGT, in relazione all'obiettivo di privilegiare i vini che hanno un legame con il territorio.

Ai fini dell'applicazione della Misura, per "collina" si intende il territorio ubicato a sud della Via Emilia.

#### **4. BENEFICIARI DELLA MISURA**

Possono beneficiare della Misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti di cui all'articolo 46 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 gli imprenditori agricoli singoli e associati, conduttori di superfici vitate o detentori di autorizzazioni al reimpianto, purché si trovino nelle condizioni di cui al punto successivo.

Il conduttore non proprietario della superficie vitata per la quale presenta la domanda di aiuto, allega all'istanza il consenso del proprietario.

#### **5. CONDIZIONI**

Al momento della presentazione della domanda di aiuto, il richiedente deve:

- a) essere titolare di un'autorizzazione di cui all'articolo 62 del Regolamento (UE) n. 1308/2013; oppure
- b) avere già presentato almeno una:
  - domanda di autorizzazione al reimpianto (a fronte di una richiesta di autorizzazione al reimpianto da conversione di diritto, reimpianto anticipato o a seguito di estirpazione);
  - comunicazione di intenzione all'estirpazione per successiva domanda di autorizzazione al reimpianto;
  - comunicazione di intenzione alla riconversione varietale o di modifica del sistema di allevamento.

Il procedimento di conversione del diritto in autorizzazione all'impianto, nonché il procedimento di autorizzazione al reimpianto, devono essere terminati con esito positivo al più tardi entro i termini di presentazione della domanda di saldo o di pagamento anticipato, di cui al punto 13, pena la decadenza della domanda di aiuto.

Al fine del rispetto dei tempi procedurali fissati dalle disposizioni amministrative regionali e per l'esecuzione dei controlli, nel caso di comunicazione di intenzione all'estirpazione:

- le operazioni di estirpazione degli impianti vitati possono essere effettuate a partire dal 30 settembre, fatta salva la deroga di cui al successivo punto 12;
- la comunicazione di fine lavori di estirpazione deve essere presentata al Servizio territoriale competente entro il 30 novembre successivo alla presentazione della domanda;

- la domanda di autorizzazione al reimpianto a seguito dell'estirpazione deve essere presentata entro il 27 febbraio dell'anno successivo alla presentazione della domanda.

Per i beneficiari che nel cronoprogramma hanno previsto di terminare i lavori conseguenti all'intenzione all'estirpazione per successiva domanda di autorizzazione al reimpianto in un esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della domanda:

- la comunicazione di fine lavori di estirpazione deve essere presentata al Servizio territoriale competente entro il 31/07/2018;
  - la domanda di autorizzazione al reimpianto a seguito dell'estirpazione deve essere presentata entro il 31/10/2018,
- c) essere in regola con la normativa dell'Unione, nazionale e regionale in materia di potenziale viticolo;
- d) risultare iscritto all'Anagrafe regionale delle Aziende Agricole di cui al R.R. n. 17/2003 con posizione debitamente aggiornata e validata;
- e) aver presentato, se dovuta, la dichiarazione di vendemmia di cui agli articoli 8 e 9 del Regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione relativa alla campagna viticola precedente la campagna finanziaria per la quale viene presentata la domanda di sostegno. La dichiarazione deve essere presentata anche se la produzione di uva nella campagna interessata è stata uguale a zero, così come disposto all'articolo 3 comma 5 del Decreto Ministeriale n. 5811 del 26 ottobre 2015.

Le condizioni di cui ai punti a) e b) non si applicano ai richiedenti che intendono presentare domanda di contributo per la sola sostituzione delle strutture di sostegno del vigneto, qualora non vi sia modifica alla forma di allevamento, e ai richiedenti che intendono presentare domanda di aiuto per la realizzazione di un nuovo impianto di irrigazione - o sostituzione di un impianto esistente con altro più efficiente - su vigneti già realizzati o per i quali abbiano presentato domanda di anticipo per la ristrutturazione e riconversione vigneti nelle campagne precedenti. Tali richiedenti presentano apposita domanda di aiuto per la sostituzione delle strutture di sostegno del vigneto, per la realizzazione di un nuovo impianto di irrigazione o sostituzione di un impianto esistente con altro più efficiente.

L'impresa deve inoltre possedere una situazione di regolarità contributiva per quanto riguarda la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi, che verrà controllata d'ufficio successivamente al ricevimento della domanda, ai sensi della normativa vigente.

## **6. REIMPIANTO DI VIGNETI A SEGUITO DI UN'ESTIRPAZIONE OBBLIGATORIA PER RAGIONI SANITARIE E FITOSANITARIE**

I produttori oggetto di un provvedimento di estirpazione obbligatoria emanato dal Servizio fitosanitario regionale possono accedere alla Misura della ristrutturazione e riconversione vigneti.

Il provvedimento contiene, almeno, i seguenti elementi:

- l'indicazione del produttore destinatario del provvedimento di estirpazione obbligatoria;
- l'indicazione del o degli organismi nocivi che hanno colpito la superficie vitata oggetto del provvedimento di estirpazione obbligatoria;
- la localizzazione della o delle superfici vitate colpite dall'infestazione oggetto del provvedimento di estirpazione obbligatoria;
- l'indicazione dell'esatta superficie vitata, espressa in ettari, interessata dal provvedimento;
- i termini entro i quali effettuare l'estirpazione obbligatoria.

Il provvedimento di cui sopra è trasmesso ai Servizi territoriali competenti per l'accoglimento delle domande della ristrutturazione e riconversione vigneti e per conoscenza al Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali Via XX settembre n. 20, 00187 Roma contestualmente alla sua adozione.

La documentazione attestante le infestazioni è conservata presso il Servizio fitosanitario regionale e tenuta a disposizione dei competenti organismi comunitari e nazionali.

## **7. SUPERFICIE VITATA OGGETTO DI CONTRIBUTO**

La superficie vitata oggetto della domanda di aiuto deve essere individuata secondo quanto risulta dallo schedario viticolo regionale.

La superficie minima richiesta è pari a 0,5 ettari; tale limite può essere raggiunto anche sommando le superfici relative a più interventi.

Gli interventi su filari singoli sono ammessi solo se contigui ad altro vigneto meccanizzabile.

Ai fini del pagamento dell'aiuto, la superficie vitata oggetto del contributo è misurata in conformità all'articolo 44, comma 1) del Regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/1150 laddove prevede che la superficie vitata è delimitata dal perimetro esterno dei ceppi di vite a cui si aggiunge una fascia cuscinetto della larghezza pari a metà della distanza tra i filari.

## **8. ATTIVITA' AMMISSIBILI**

Le attività di riconversione e ristrutturazione ammesse al sostegno sono:

- a) riconversione varietale, che consiste:
  1. nel reimpianto sullo stesso appezzamento o su un altro appezzamento, con o senza la modifica del sistema di allevamento, di una diversa varietà di vite, ritenuta di maggior pregio enologico o commerciale;
  2. nel sovrainnesto su impianti ritenuti razionali per forma di allevamento e per sesto di impianto, in buono stato vegetativo e sanitario.
- b) ristrutturazione, che consiste:
  1. nella diversa collocazione del vigneto: reimpianto del vigneto in una posizione più favorevole dal punto di vista agronomico, sia per l'esposizione sia per ragioni climatiche ed economiche;

2. nel reimpianto del vigneto: impianto nella stessa particella, ma con modifiche alla forma di allevamento o al sesto di impianto;
- c) il reimpianto di vigneti quando è necessario a seguito di un'estirpazione obbligatoria per ragioni sanitarie o fitosanitarie su decisione dell'autorità competente;
- d) miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti, esclusa l'ordinaria manutenzione, mediante:
  1. razionalizzazione del sistema di allevamento di un vigneto esistente (messa in opera e modifiche delle strutture di supporto che variano l'impianto di allevamento o messa in opera e modifiche delle strutture di supporto che non variano la forma di allevamento);
  2. realizzazione di un nuovo impianto di irrigazione o sostituzione di un impianto esistente con altro più efficiente.

## **9. INTERVENTI NON AMMISSIBILI**

Non sono ammesse domande di aiuto per interventi di ristrutturazione e riconversione riguardanti:

- a) rinnovo normale dei vigneti, ossia il reimpianto della vite sulla stessa superficie, con la stessa varietà, secondo la stessa forma di allevamento o sesto di impianto, quando le viti sono giunte al termine del loro ciclo di vita naturale;
- b) interventi relativi a superfici vitate impiantate senza regolare diritto di reimpianto e a superfici non regolarizzate, ai sensi dell'articolo 85 quinquies del Regolamento (CE) n. 1234/2007;
- c) interventi relativi a superfici vitate prive di autorizzazione ai sensi dell'articolo 71, comma 5, del Regolamento (UE) n. 1308/2013;
- d) normale gestione del vigneto, vale a dire tutte le attività tecniche necessarie per l'ordinaria manutenzione del vigneto e che non rappresentano un cambiamento strutturale, dal momento che l'obiettivo della Misura è il miglioramento in termini di adeguamento alla domanda del mercato e maggiore competitività;
- e) vigneti da realizzare e realizzati con autorizzazioni per nuovo impianto, di cui all'articolo 6 del Decreto ministeriale prot. n.12272 del 15 dicembre 2015, modificato da ultimo dal Decreto ministeriale n. 527 del 30 gennaio 2017.

## **10. MODALITA' TECNICHE**

I vigneti ristrutturati e riconvertiti devono essere razionali e idonei alla meccanizzazione parziale o totale.

In parziale deroga alla previsione di cui sopra, nonché alle indicazioni tecniche riportate in seguito, per i soli impianti vitati idonei alla produzione di Romagna Albana DOP possono essere ammessi a finanziamento vigneti a pergola e pergoletta romagnola non meccanizzabile e Duplex, anche con distanze di impianto diverse rispetto a quanto previsto dalle successive indicazioni tecniche, purché il numero di piante ad ettaro non sia inferiore rispetto a quanto previsto dal rispettivo disciplinare di produzione. Il contributo previsto per queste tipologie di impianto è quello spettante ai vigneti parzialmente meccanizzabili.

Le varietà di uve da vino che possono essere utilizzate nelle operazioni di ristrutturazione e riconversione vigneti sono quelle riconosciute “idonee” alla coltivazione in Regione Emilia-Romagna ed iscritte nel relativo elenco. Non sono ammesse le varietà “in osservazione” al momento della presentazione della domanda.

Il materiale vivaistico da utilizzare nelle operazioni di riconversione e di ristrutturazione deve essere prodotto nel rispetto della normativa che disciplina la produzione e la commercializzazione del materiale di moltiplicazione vegetativa della vite, e deve essere “certificato” o di categoria “standard”.

Per i vigneti idonei alla produzione di vini DO il numero di ceppi ad ettaro non può essere inferiore a quello indicato nei rispettivi disciplinari di produzione, qualora previsto.

Gli interventi di sovrainnesto con una diversa varietà di vite, ritenuta di maggior pregio enologico o commerciale, sono ammessi a contributo solo su vigneti ben strutturati, idonei alla meccanizzazione parziale o totale, fatta salva la deroga per l'Albana di Romagna D.O.C.G. di cui al presente punto, che presentino caratteristiche in linea con le indicazioni tecniche di cui al presente provvedimento. Sono ammissibili al sovrainnesto vigneti aventi età inferiore a 20 anni, nel caso in cui le condizioni sanitarie e fisiologiche del vigneto lo permettano.

La sostituzione di un clone di una varietà con un altro non è considerato intervento di sovrainnesto, e non è ammesso al contributo ai fini del presente provvedimento.

La realizzazione dell'impianto fisso di irrigazione è ammissibile solo su vigneti ben strutturati aventi caratteristiche in linea con le indicazioni tecniche di cui al presente provvedimento.

Le indicazioni che seguono riportano gli elementi tecnici utili per la ristrutturazione e riconversione vigneti, compresi gli interventi di razionalizzazione del sistema di allevamento di un vigneto esistente.

### **Indicazioni tecniche valide per l'intero territorio regionale**

Devono essere rispettati i sottoelencati elementi tecnici:

- altezza minima della parete vegetativa 1,00 m;
- pali con altezza massima fuori terra di 2,30 metri e distanza massima tra i pali 6,00 m; i pali in cemento vibrato sono ammessi solo nelle forme di allevamento che non interagiscono con le operazioni di meccanizzazione;
- uso di fili ed accessori compatibili con le esigenze della meccanizzazione;
- la densità di impianto deve essere commisurata alle condizioni ambientali (analisi del suolo recenti, indicazioni storiche su clima e precessioni colturali), alla combinazione vitigno-portinnesto e al parco macchine aziendale;
- in condizioni di elevata vocazionalità e per produzioni di particolare pregio si possono adottare anche densità di impianto molto elevate (> 5000 ceppi/ha), con sestri molto ridotti, che però richiedono una specifica tipologia di meccanizzazione aziendale;

è ammessa una discordanza massima del 10% tra le misurazioni relative ai sestri di impianto rilevate in fase di collaudo e quanto previsto per le singole macroaree.

L'indicazione dei portinnesti di cui ai punti seguenti è da intendersi non vincolante.

### **Indicazioni tecniche valide per la “Pianura emiliana”**

I criteri per la realizzazione dei vigneti sono:

*per i portinnesti:*

- se il contesto lo consente, scegliere preferibilmente materiali a vigoria contenuta. In ordine crescente di vigoria: 420 A (non tollera il ristoppio), 161-49, 157-11, S.O.4, Kober 5 BB, Paulsen (specialmente per ristoppio). Si possono impiegare anche 3309, 101-14 e Swarzmans. Tutti i portinnesti, specialmente questi ultimi, devono essere scelti anche in rapporto alle caratteristiche del terreno, con particolare riferimento a calcare attivo, pH e IPC;

*per i sestri d'impianto:*

- vigneti a controspalliera e Cordone libero: 2,50-3,50 m tra le file e 1,00-1,60 m sulla fila;
- vigneti a doppia cortina: 3,80-4,00 m tra le file e 0,50-1,40 m sulla fila;

*in riferimento alle forme di allevamento:*

- GDC, Casarsa, Sylvoz, Cordone libero (per le varietà a portamento assurgente), Cordone speronato (per vitigni che si adattano alla potatura corta), Guyot (per vitigni che prediligono potature lunghe e per particolari esigenze aziendali; questo tipo di potatura non può essere completamente meccanizzato).

### **Indicazioni tecniche per la “Pianura romagnola e litoranea”**

I criteri per la realizzazione dei vigneti sono:

*per i portinnesti:*

- se il contesto lo consente, scegliere preferibilmente materiali a vigoria contenuta. In ordine crescente di vigoria: 420 A (non tollera il ristoppio), 161-49, 157-11, S.O.4, Kober 5 BB, Paulsen (specialmente per ristoppio e per particolari condizioni ambientali). Si possono impiegare anche 3309, 101-14 e Swarzmans. Tutti i portinnesti, ma specialmente questi ultimi, devono essere scelti anche in rapporto alle caratteristiche del terreno, con particolare riferimento a calcare attivo, pH e IPC;

*per i sestri d'impianto:*

- vigneti a controspalliera e Cordone libero: 2,50-3,50 m tra le file e 1,00-1,60 m sulla fila;
- vigneti a doppia cortina: 3,80-4,00 m tra le file e 0,50-1,30 m sulla fila;

*in riferimento alle forme di allevamento:*

- GDC, Duplex, Casarsa, Cordone libero (per le varietà a portamento assurgente), Cordone speronato (per vitigni che si adattano alla potatura corta) Guyot (per vitigni che prediligono potature lunghe e per particolari

esigenze aziendali; questo tipo di potatura non può essere completamente meccanizzato).

### **Indicazioni tecniche per la “Collina”**

I criteri per la realizzazione dei vigneti sono:

*per i portinnesti:*

- preferibilmente a vigoria contenuta, resistenti alla siccità e al calcare: 420 A, 161-49, 157-11, 110 Richter, S.O.4, 140 Ruggeri, 1103 Paulsen, 41 B (nel caso di terreni particolarmente ricchi di calcare), Kober 5 BB (specialmente per ristoppio), ed anche 3309, 101-14 e Swarzmann, da scegliere tutti anche in rapporto alle caratteristiche del terreno, con particolare riferimento a calcare attivo, pH e IPC. In casi particolari possono essere utilizzati 775 Paulsen e 779 Paulsen;

*per i sestri d'impianto:*

- vigneti a controspalliera e Cordone libero: escludendo gli impianti molto fitti, le distanze d'impianto vanno scelte in relazione alle attrezzature aziendali e alle modalità di gestione che si intendono adottare, 2,00-3,20 m tra le file 0,80-1,30 m sulla fila;
- vigneti a Casarsa: 2,50-3,20 m tra le file, 1,00-1,60 m sulla fila;
- vigneti a doppia cortina: 3,80-4,00 m tra le file e 0,50-1,00 m sulla fila;

*in riferimento alle forme di allevamento:*

- Cordone speronato, Cordone libero (per le varietà a portamento assurgente), Guyot (per vitigni che prediligono potature lunghe e per particolari esigenze aziendali; questo tipo di potatura non può essere completamente meccanizzato), GDC (limitatamente ai fondovalle), Alberello, Casarsa (con capi a frutto non superiori a 6-7 gemme).

## **11. TIPOLOGIE DEL SOSTEGNO**

Il sostegno alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti è erogato nelle forme seguenti:

- a) compensazione dei produttori per le perdite di reddito conseguenti all'esecuzione della misura;
- b) contributo ai costi di ristrutturazione e di riconversione differenziato secondo le diverse azioni previste da ciascuna tipologia di intervento.

La compensazione delle perdite di reddito consiste in una compensazione finanziaria calcolata sulla base dei criteri definiti dal Decreto Direttoriale dell' 8 marzo 2010 n. 2862 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 17 marzo 2010.

La compensazione finanziaria per i mancati redditi, visti i valori relativi ai mancati ricavi calcolati da ISMEA sulla base dei criteri previsti dal Decreto sopra citato e il dato relativo all'analisi dei costi specifici della rete RICA di INEA, è fissata in euro 2.000,00 ad ettaro nel caso di reimpianto e in euro 1.000,00 ad ettaro in caso di sovrainnesto.

Non è riconosciuta alcuna compensazione finanziaria per le perdite di reddito qualora:

- siano utilizzate autorizzazioni al reimpianto non provenienti dalle operazioni di ristrutturazione e riconversione;
- siano utilizzate autorizzazioni da conversione di diritti di reimpianto;
- l'azione sia realizzata con l'impegno ad estirpare un vigneto.

È riconosciuta un'ulteriore spesa ad ettaro massima di euro 1.800,00 ed un contributo ad ettaro massimo di euro 900,00 quale sostegno per i costi di estirpazione, smaltimento palificazione e di rimozione, raccolta e trasporto di ceppi, radici e altri residui vegetali. Tale spesa è riconosciuta solo per i vigneti realizzati a seguito di estirpazioni effettuate ai fini dell'attuazione della Misura di ristrutturazione e riconversione e purché l'estirpazione sia effettuata dopo la presentazione della domanda di aiuto.

Per l'estirpazione di vigneti realizzati con forma di allevamento ad alberello è riconosciuta, analogamente quale sostegno per i costi di estirpazione, un'ulteriore spesa massima pari a euro 1.200,00 ed un contributo ad ettaro massimo di euro 600,00.

Non è riconosciuta alcuna compensazione finanziaria per le perdite di reddito né per le operazioni di estirpazione nel caso di reimpianto di vigneti a seguito di un'estirpazione obbligatoria per ragioni fitosanitarie.

Nel caso di reimpianto anticipato la spesa per l'estirpazione del vigneto esistente è riconosciuta solo nel caso in cui l'estirpazione sia realizzata entro la data di presentazione della richiesta di collaudo.

Sono ammesse ai finanziamenti domande di contributo relative ai soli vigneti idonei alla produzione di vini DO e IGT.

Il contributo è erogato secondo i livelli di sostegno indicati nelle tabelle sottostanti ed in relazione alla spesa ammessa, entrambi determinati tenuto conto dei prezzi fissati nel prezzario regionale approvato dalla Regione Emilia-Romagna nonché dell'importo medio regionale per ettaro fissato dal Decreto di attuazione della Misura (16.000,00 euro/Ha):

	<b>Ristrutturazione/ riconversione</b>	<b>Spesa ammessa per la realizzazione dei lavori</b>	<b>contributo massimo per la realizzazione dei lavori</b>
		<b>euro/Ha</b>	<b>euro/Ha</b>
<b>collina</b>	vigneti idonei alla meccanizzazione integrale delle operazioni colturali	17.000,00	8.500,00
<b>collina</b>	vigneti idonei alla meccanizzazione integrale delle operazioni colturali, esclusa la potatura	16.000,00	8.000,00
<b>pianura</b>	vigneti idonei alla meccanizzazione integrale delle operazioni colturali	16.000,00	8.000,00
<b>pianura</b>	vigneti idonei alla meccanizzazione integrale delle operazioni colturali, esclusa la potatura	15.000,00	7.500,00
	<b>Riconversione</b>	<b>Spesa ammessa per la realizzazione dei lavori</b>	<b>contributo massimo per la realizzazione dei lavori</b>
		<b>euro/Ha</b>	<b>euro/Ha</b>
	riconversione varietale, mediante sovrainnesto, di vigneti idonei alla meccanizzazione integrale o parziale delle operazioni colturali (esclusa potatura)	2.800,00	1.400,00
	razionalizzazione del sistema d'allevamento idoneo alla meccanizzazione integrale o parziale (esclusa potatura)	4.800,00	2.400,00
	razionalizzazione del sistema d'allevamento idoneo alla meccanizzazione integrale o parziale (esclusa potatura) e riconversione varietale mediante sovrainnesto	7.600,00	3.800,00

Per ogni tipologia di vigneto realizzato con forme di allevamento ad alberello la spesa ammessa è di euro 10.000,00 e il contributo per ettaro è al massimo di euro 5.000,00 in considerazione delle spese non sostenute per l'acquisto dei materiali di sostegno.

Per la realizzazione di nuovo impianto di irrigazione o sostituzione di impianto esistente con altro più efficiente (microirrigazione) è riconosciuta una spesa ad ettaro di euro 1.400,00 ed un contributo ad ettaro massimo di euro 700,00. In caso di realizzazione di impianto sub irriguo è riconosciuta una spesa ad ettaro di euro 2.400,00 ed un contributo ad ettaro massimo di euro 1.200,00. Sono ammesse a contributo le opere irrigue che ricadono nel poligono del vigneto.

Il contributo concesso non può in ogni caso superare il 50% della spesa ammessa per la realizzazione delle opere.

Nelle fasce pedecollinari ubicate a sud della via Emilia i Servizi territoriali competenti possono autorizzare la realizzazione di vigneti con parametri tecnici (sesti d'impianto, portinnesti, ecc.) prescritti per le zone di pianura, purché conformi alle esigenze di meccanizzazione integrale, alle caratteristiche pedologiche dell'area ed al disciplinare di produzione del vino interessato. In tal caso si applica il livello di aiuto previsto per la pianura.

## **12. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE, PROCEDURE E GESTIONE FINANZIARIA**

La domanda di aiuto è presentata entro il 30 giugno 2017. Le modalità di presentazione delle domande sono stabilite da AGREA, secondo modalità e termini definiti da AGEA coordinamento.

I lavori di ristrutturazione e riconversione vigneti per i quali è richiesto il contributo possono iniziare solo in data successiva alla presentazione della domanda.

La domanda contiene, almeno, i dati identificativi del richiedente ed il CUA, nonché i seguenti elementi:

- a) la descrizione dettagliata delle attività proposte e la tempistica per la loro realizzazione;
- b) le attività da realizzare in ogni esercizio finanziario (cronoprogramma) e la superficie interessata da ciascuna operazione.

Gli elementi di cui sopra devono essere assolutamente esplicitati nella domanda pena l'ammissibilità della stessa. Quanto previsto alla lettera b) è commisurato alla pianificazione dell'utilizzo delle risorse finanziarie ed è vincolante sul piano finanziario: il beneficiario è tenuto a presentare domanda di pagamento secondo il cronoprogramma allegato alla domanda iniziale.

Eventuali variazioni di quanto indicato alle precedenti lettere a) e b), in particolare, nel caso di modifica del cronoprogramma, devono essere oggetto di apposita richiesta che potrà essere accolta esclusivamente in relazione alla disponibilità di risorse per l'esercizio finanziario. Poiché la modifica della data di fine lavori incide sulla gestione delle risorse finanziarie, sono ammesse solo variazioni che ne prevedano il posticipo, nei limiti della tempistica definita al punto 13.

Il conduttore non proprietario della superficie vitata, per la quale presenta la domanda di aiuto, deve allegare alla domanda il consenso alla misura sottoscritto dal proprietario.

I produttori che hanno necessità di effettuare l'estirpazione anticipata rispetto al termine del 30 settembre, in considerazione delle grandinate e delle gelate tardive verificatesi nel periodo dal 15 al 22 aprile 2017, come evidenziate dai dati ARPA-ER, allegano alla domanda di aiuto dichiarazione attestante il verificarsi del danno sul vigneto oggetto di estirpazione. L'estirpazione di tale vigneto dovrà avvenire a partire dal 31 luglio 2017, in deroga a quanto previsto al punto 5.

La competenza all'istruttoria, accertamento e liquidazione delle domande presentate a valere sulle presenti disposizioni spetta ai Servizi territoriali agricoltura caccia e pesca. I Responsabili del Procedimento dei Servizi, nonché gli uffici preposti all'istruttoria, sono riportati in allegato alle presenti disposizioni.

Il Responsabile del procedimento di approvazione dell'elenco regionale delle domande ammissibili e di concessione del contributo è il Responsabile del Servizio Organizzazioni di mercato e sinergie di filiera della Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca - Regione Emilia-Romagna, Viale della Fiera 8, 40127 Bologna.

Ai fini dell'avvio del procedimento le domande sono istruite a far data dalla ricezione delle stesse da parte di ciascun Servizio territoriale, in relazione alle modalità definite nelle disposizioni di AGREA sulla presentazione delle domande.

Le domande dovranno essere presentate al Servizio nel cui territorio ricade la prevalenza delle superfici vitate risultanti in schedario viticolo.

Ciascun Servizio effettua l'istruttoria tecnico-amministrativa delle istanze pervenute, verificando:

- la completezza e regolarità della domanda;
- nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa vigente in materia di autocertificazione e documentazione amministrativa (D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modifiche ed integrazioni), la veridicità delle dichiarazioni rese all'atto della domanda stessa;
- che gli interventi programmati siano conformi alle disposizioni di cui al presente atto;
- ogni ulteriore documentazione che si rendesse utile per la formazione degli elenchi di ammissibilità.

Il Servizio territoriale competente potrà richiedere eventuali chiarimenti, integrazioni e precisazioni necessari al perfezionamento dell'istruttoria medesima. Il richiedente dovrà dare riscontro alla richiesta entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del Servizio territoriale competente, pena la decadenza della domanda di aiuto.

I Servizi competenti terminano le istruttorie entro il 31 gennaio successivo alla presentazione delle domande e, entro 7 giorni dalla conclusione dell'istruttoria, approvano con specifico atto l'elenco delle domande ammesse con l'indicazione della spesa ammissibile e del relativo contributo e ne danno comunicazione contestuale al Servizio Organizzazioni di mercato e sinergie di filiera. Nel medesimo atto sono altresì indicate le istanze ritenute non ammissibili con le relative motivazioni. L'elenco delle domande ammissibili dovrà essere redatto secondo l'ordine attribuito dal sistema informativo di AGREA, indicando per ciascuna domanda la data di fine lavori prevista dal crono-programma presentato.

I Servizi competenti provvederanno alla verifica della regolarità contributiva dell'impresa nella fase di ammissibilità e nella fase di liquidazione.

Per le domande non ammissibili dovranno essere esperiti gli adempimenti previsti dalla legge sul procedimento amministrativo in ordine al contraddittorio.

Il Responsabile del Servizio Organizzazioni di mercato e sinergie di filiera, entro 21 giorni dal ricevimento degli atti dei Servizi territoriali competenti, approva l'elenco regionale delle domande ammissibili e provvede alla concessione del relativo contributo, dandone comunicazione ai Servizi territoriali.

Qualora il fabbisogno finanziario delle domande ammissibili sia superiore alle risorse disponibili, tenendo a riferimento per le domande con ultimazione dei

lavori nelle annualità successive l'importo dell'anticipo, il contributo viene ridotto in maniera proporzionale per consentire il finanziamento di tutte le domande inserite nell'elenco regionale.

Nelle annualità successive, la dotazione di risorse finanziarie eventualmente disponibile per la presentazione di nuove domande sarà determinata detraendo l'importo totale derivante dai saldi da liquidare nell'esercizio finanziario stesso in relazione ai cronoprogrammi presentati, tenendo a riferimento l'importo del contributo a suo tempo concesso.

Per il finanziamento del reimpianto di vigneti a seguito di un'estirpazione obbligatoria per ragioni sanitarie e fitosanitarie è assegnata la percentuale massima del 15% dei fondi assegnati annualmente alla Regione per la misura ristrutturazione. I fondi non utilizzati sono destinati al finanziamento delle normali operazioni di ristrutturazione e riconversione dei vigneti.

I Servizi territoriali, entro 20 giorni dalla comunicazione del Responsabile del Servizio Organizzazioni di mercato e sinergie di filiera, provvedono a comunicare la concessione del contributo ai beneficiari.

Tutti i beneficiari della concessione devono realizzare i lavori indicati in domanda entro il termine massimo di cui al punto 13 seguente.

Nel caso in cui il fabbisogno finanziario sia superiore alle risorse disponibili, l'atto di concessione prevede, tra l'altro, che l'importo dell'aiuto potrebbe essere integrato in funzione delle ulteriori risorse o economie che si rendessero eventualmente disponibili. In tale ipotesi, entro il 20 agosto 2018 i Servizi competenti inseriscono nel sistema informativo di AGREA i dati risultanti dalle istruttorie terminate e dai controlli effettuati sulle domande di collaudo presentate e comunicano al Servizio Organizzazioni di mercato e sinergie di filiera l'effettivo fabbisogno che risulta a seguito delle istruttorie.

In relazione agli esiti delle istruttorie, e a fronte di eventuali ulteriori risorse, il Servizio Organizzazioni di mercato e sinergie di filiera procederà ad una rideterminazione dei contributi spettanti ai beneficiari nei limiti fissati dalla tabella di cui al punto 11, trasmettendo il relativo atto ai Servizi competenti. I suddetti Servizi entro 7 giorni dalla comunicazione del Responsabile del Servizio Organizzazioni di mercato e sinergie di filiera, provvedono a comunicare ai beneficiari l'ammontare della concessione aggiornata come risulta dalla rideterminazione del Responsabile del Servizio Organizzazioni di mercato e sinergie di filiera.

### **13.REALIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI DI RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE**

#### ***PAGAMENTO A SALDO***

Le opere ammesse a contributo devono essere realizzate entro il 31 maggio 2018.

I beneficiari, entro 10 giorni dalla ultimazione dei lavori, fanno pervenire ai Servizi territoriali competenti, secondo le modalità definite da AGREA, la domanda di collaudo degli interventi realizzati e di pagamento a saldo con la necessaria documentazione di rendicontazione.

#### ***PAGAMENTO ANTICIPATO SU FIDEIUSSIONE***

Qualora il beneficiario alla data del 31 maggio 2018 abbia iniziato ma non concluso le operazioni previste dalla domanda di aiuto entro i successivi 10 giorni dovrà presentare richiesta di pagamento anticipato, secondo le modalità previste da AGREA, con indicazione della data di termine lavori e nel rispetto del cronoprogramma di cui al punto 12 lettera b) presentato in allegato alla domanda di aiuto.

L'esecuzione dei lavori ha inizio con i lavori di preparazione del terreno che accoglierà il vigneto.

L'importo del pagamento anticipato è pari all'80% del contributo concesso; il restante 20% sarà erogato dopo l'effettuazione del collaudo, fatta salva la disponibilità effettiva di risorse nell'annualità di conclusione dei lavori. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di una fidejussione pari al 110% del valore dell'anticipo.

Tuttavia, qualora le risorse disponibili non siano sufficienti a soddisfare interamente il fabbisogno derivante dalle domande ammesse a contributo, con la richiesta di pagamento anticipato dovrà essere presentata dichiarazione di impegno a trasmettere fideiussione riferita all'80% dell'aiuto concesso a seguito dell'eventuale rideterminazione del contributo. In tal caso la fideiussione dovrà essere trasmessa entro 10 giorni dalla specifica comunicazione del Servizio territoriale competente, pena la decadenza dai benefici.

Le opere ammesse a contributo anticipato devono essere terminate entro il 31 maggio 2019 o entro il 31 maggio 2020. Il beneficiario entro i successivi 10 giorni dovrà presentare richiesta di pagamento di saldo secondo le modalità previste da AGREA.

Nel cronoprogramma allegato alla domanda di aiuto il beneficiario deve indicare la data scelta per la presentazione della suddetta domanda.

Se la domanda di saldo non è presentata entro il termine indicato dal beneficiario la domanda di aiuto decade, salvo in caso di forza maggiore e altre circostanze eccezionali qualora:

- le superfici in questione rientrino in una zona colpita da una calamità naturale ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 9, del Regolamento (UE) n. 702/2014 o da un'avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 16, del medesimo Regolamento, riconosciute dalle autorità competenti;
- il Servizio Fitosanitario abbia attestato l'esistenza di problemi sanitari relativi al materiale vegetale che impediscono la realizzazione delle operazioni programmate.

La richiesta di proroga deve essere presentata entro 3 mesi dal verificarsi della causa di forza maggiore o circostanze eccezionali e comunque entro la data di presentazione della domanda di saldo. In caso di proroga il pagamento del saldo è subordinato alla disponibilità finanziaria della misura.

Come previsto all'articolo 26 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/1150 l'aiuto può essere versato in anticipo a condizione che le azioni realizzate sulla stessa superficie (poligono) per le quali il produttore abbia beneficiato in precedenza di un anticipo siano state portate a termine.

Nel caso in cui il richiedente che presenta domanda di aiuto per la realizzazione di un nuovo impianto di irrigazione - o sostituzione di un impianto esistente con altro più efficiente - abbia presentato nelle campagne precedenti domanda di anticipo per la ristrutturazione e riconversione vigneti con riferimento alla stessa superficie, e le operazioni non siano ancora concluse, l'aiuto potrà essere erogato solo a saldo e la domanda di pagamento dell'impianto di irrigazione potrà essere presentata solo dopo la richiesta di collaudo del vigneto oggetto del precedente contributo e comunque entro i termini di fine lavori fissati dalle presenti disposizioni.

#### **14. ELEGGIBILITÀ DELLE SPESE**

Sono eleggibili solo le spese sostenute dopo la presentazione della domanda di aiuto e non oltre il termine stabilito per la realizzazione degli interventi. Qualora la domanda non risulti ammissibile, le eventuali spese sostenute dal richiedente sono a suo totale carico e non sono imputabili al progetto che dovesse venir ripresentato ed ammesso a finanziamento nell'annualità successiva.

Non sono ammesse a contributo le spese per l'acquisto di materiale usato o di recupero.

Non sono, inoltre, ammissibili i costi relativi a:

- normale gestione del vigneto finalizzata alla manutenzione ordinaria;
- protezione contro i danni provocati da selvaggina, uccelli e grandine;
- costruzione di frangivento e muri di protezione;
- costruzione di strade carrozzabili, elevatori;
- acquisto di veicoli agricoli.

Sono ammissibili al sostegno i contributi in natura sotto forma di prestazioni di lavoro per le quali non è stato effettuato alcun pagamento in denaro attestato da fatture o documenti di valore probatorio equivalenti, a condizione che il Piano nazionale di sostegno sia modificato in tal senso e approvato dalla Commissione Europea.

Come previsto dall'articolo 45, comma 3, lettera a) del Regolamento delegato (UE) n. 2016/1149 il sostegno pagato per l'operazione che comprende contributi in natura (lavori in economia) non può superare il totale delle spese ammissibili, esclusi i contributi in natura, al termine dell'operazione. Pertanto le spese relative ai contributi in natura non possono costituire più della metà della spesa ammissibile.

Al fine di assicurare coerenza tra il contributo e la spesa sostenuta, alla domanda di collaudo e saldo deve essere allegato il computo metrico consuntivo dei lavori con allegati i giustificativi di spesa con relativi pagamenti e i lavori svolti in economia. Nel caso di lavori in economia il computo metrico deve contenere l'indicazione dei materiali e dei macchinari utilizzati, delle ore lavorate e della manodopera impiegata, per dimostrare la coerenza dei lavori realizzati con le dotazioni aziendali, sia in ordine alle attrezzature impiegate sia alla disponibilità di manodopera.

Il Servizio territoriale competente potrà richiedere eventuali chiarimenti, integrazioni e precisazioni necessari al perfezionamento dell'istruttoria medesima.

Il richiedente dovrà dare riscontro alla richiesta entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del Servizio territoriale competente, pena la decadenza della domanda di aiuto.

Il contributo è erogato previa verifica della completa esecuzione e messa in opera degli interventi rendicontati attraverso specifico controllo in loco delle operazioni indicate nella domanda di collaudo.

## **15. CONTROLLI**

Le superfici che beneficiano di aiuto per operazioni di ristrutturazione e di riconversione dei vigneti sono sottoposte a verifica sistematica prima e dopo l'esecuzione delle operazioni. Sono sottoposte a verifica le particelle oggetto di domande di aiuto.

La verifica prima delle operazioni riguarda, inoltre, l'esistenza del vigneto, la superficie vitata determinata in applicazione dell'articolo 44 del Regolamento di esecuzione e l'esclusione del rinnovo normale dei vigneti.

Tale verifica è effettuata mediante un controllo in loco. Tuttavia, se lo schedario viticolo dispone di uno strumento grafico che permette di misurare la superficie vitata ai sensi dell'articolo 44 del Regolamento di esecuzione, nonché di informazioni attendibili e aggiornate sulle varietà di vite piantate, la verifica può essere effettuata mediante controlli amministrativi e, di conseguenza, l'obbligo di effettuare un controllo in loco prima dell'esecuzione delle operazioni può limitarsi al 5 % delle domande, selezionate in conformità dell'articolo 34 del Regolamento di esecuzione, per confermare l'attendibilità del sistema di controllo amministrativo.

Il Servizio Organizzazioni di mercato e sinergie di filiera estrae un campione, minimo del 5% delle domande di aiuto in capo ad ogni Servizio territoriale che procede alla verifica in loco gli impianti vitati oggetto dell'intervento.

Se dai controlli in loco emergono irregolarità o divergenze significative in un territorio provinciale o parte di esso, i Servizi territoriali competenti aumentano proporzionalmente il numero di controlli in loco.

Per poter consentire l'esecuzione di tali controlli, le operazioni di estirpazione degli impianti vitati oggetto di intervento possono essere effettuate a partire dal 30 settembre. Non sono ammesse a contributo domande che prevedono superfici vitate estirpate prima del 30 settembre, fatta salva la deroga prevista al punto 12.

I controlli in loco possono essere preceduti da un preavviso, purché ciò non interferisca con il loro scopo o la loro efficacia. Il preavviso è strettamente limitato alla durata minima necessaria e non può essere superiore a 14 giorni.

Se l'esecuzione di un controllo in loco è ostacolata dal beneficiario o dal suo rappresentante la domanda o le domande di aiuto corrispondenti sono respinte.

La verifica in loco è documentata da apposito verbale di controllo che consente di riesaminare tutti i dettagli delle verifiche effettuate.

## **16. RECUPERI E PENALITA'**

Per la liquidazione dell'aiuto è necessario che il beneficiario abbia ristrutturato l'intera superficie oggetto della domanda di aiuto, salvo nei casi di forza maggiore

o di modifiche approvate al progetto iniziale. Nei casi in cui gli interventi non vengano realizzati sulla superficie totale per la quale è stato chiesto il sostegno, viene versato l'importo corrispondente alla parte dell'operazione realizzata o, nel caso di anticipi, viene recuperato l'importo pagato in relazione alla parte non attuata.

Se la differenza tra la superficie realizzata e quella oggetto della domanda ammessa a finanziamento:

- a) non supera il 20%, il sostegno è calcolato sulla base della superficie effettivamente realizzata;
- b) supera il 20% ma è uguale o inferiore al 50% l'aiuto è erogato sulla base della superficie effettivamente realizzata e ridotta del doppio della differenza;
- c) supera il 50% non è concesso alcun sostegno per l'intera operazione.

In caso di pagamento anticipato, se la differenza tra la superficie realizzata e quella oggetto della domanda approvata è superiore al 50%, la fideiussione è incamerata dall'Organismo pagatore.

Il beneficiario che ricade nella fattispecie della lettera c) è escluso dalla Misura di sostegno della ristrutturazione e riconversione vigneti nei tre anni successivi la scadenza dei termini per la presentazione della domanda di pagamento. La stessa penalità è applicata al beneficiario che non presenta la domanda di pagamento dell'aiuto entro i termini stabiliti da AGREA.

Il beneficiario di una domanda per la quale in fase di collaudo siano rilevate situazioni difformi su una superficie superiore al 50% di quella oggetto della domanda stessa è escluso dal pagamento dell'aiuto, ma non dalla possibilità di accedere alla Misura di sostegno della ristrutturazione e riconversione vigneti nei tre anni successivi.

Nel caso in cui le situazioni difformi siano rilevate su una superficie inferiore al 50% di quella oggetto della domanda ammessa a contributo il pagamento è ridotto in misura proporzionale.

Per situazioni difformi riscontrate in sede di collaudo che comportano l'esclusione dal pagamento s'intendono:

- difformità tecnica in relazione al vitigno, sesto d'impianto o forma di allevamento che comportano modifiche agli obiettivi ed ai parametri che hanno reso l'iniziativa finanziabile, tali da inficiare la finanziabilità della stessa;
- fallanze in misura superiore al 25%.

## **17. VARIANTI TECNICHE E MODIFICHE AL CRONOPROGRAMMA**

Fermo restando il rispetto delle condizioni di accesso, che devono essere possedute al momento della domanda, è ammessa la presentazione di un'unica richiesta di variante esclusivamente per comprovati motivi di ordine tecnico, non individuabili all'atto della domanda, o per sopravvenute cause di forza maggiore.

Se la variante comporta il mancato rispetto delle finalità generali dell'intervento, il Servizio territoriale competente avvia il procedimento di revoca. Qualora il beneficiario abbia già percepito l'aiuto in anticipo si provvederà alla escussione della fidejussione.

Le varianti non possono portare ad un aumento del costo totale dell'operazione rispetto a quello approvato. Eventuali spese aggiuntive o costi più elevati che possono portare ad un aumento del costo totale dell'operazione in questione rispetto all'importo approvato sono a totale carico del beneficiario.

La richiesta di variante relativa, tra l'altro, alla tipologia di intervento, alle dimensioni dello stesso, nonché a modifiche relative a vitigno, sesto d'impianto, forma di allevamento, deve essere presentata secondo le modalità stabilite da AGREA 30 giorni prima della data di fine lavori indicata dal cronoprogramma e deve essere opportunamente motivata. La richiesta di variante presentata dopo tale termine si intende respinta.

La variante che comporta anche modifica del cronoprogramma di cui al punto 12 lettera b) deve essere comunicata almeno 90 giorni prima dell'ultimazione dei lavori ed autorizzata dal Servizio territoriale competente prima della sua esecuzione. Tali varianti devono essere comunicate immediatamente al Servizio Organizzazioni di mercato e sinergie di filiera ai fini della determinazione delle risorse disponibili per l'attivazione di nuove domande sull'annualità finanziaria di riferimento.

## **18. VINCOLI**

Le superfici impiantate beneficiando del contributo concesso in base alle presenti disposizioni, fatti salvi i casi di forza maggiore debitamente documentati previsti dalla normativa in vigore, sono soggette ai seguenti vincoli:

- a) la destinazione produttiva non può essere variata per almeno 10 anni decorrenti dalla data di accertamento di regolare esecuzione dei lavori; tali superfici non possono, pertanto, essere estirpate per almeno 10 anni decorrenti dalla data di accertamento dei lavori;
- b) devono rispettare i criteri di gestione obbligatori e le buone condizioni agronomiche e ambientali di cui agli articoli da 91 a 94 del Regolamento (UE) n. 1306/2013.

I vincoli di cui alle lettere a) e b) si intendono trasferiti ai subentranti in caso di cambio di conduzione della superficie vitata.

Il mancato rispetto dei vincoli di cui alla lettera a) comporta la revoca del contributo e il recupero dell'aiuto liquidato secondo le modalità definite dalla normativa regionale. Il mancato rispetto dei vincoli di cui alla lettera b) è disciplinato dalla normativa dell'Unione europea. Qualora nel periodo vincolato sia riscontrata la modifica del sistema di allevamento finanziato che determini un importo indebitamente percepito tale violazione comporta la revoca parziale del contributo ed il recupero calcolato in base alla differenza tra i diversi livelli di sostegno dei sistemi di allevamento.

## **19. DISPOSIZIONI FINALI**

Per quanto non espressamente definito nella presente deliberazione si fa rinvio al Decreto, alle disposizioni definite da AGREA, nonché alla regolamentazione dell'Unione Europea.